

Cassazione penale sez. IV, 10/10/2024, n.37223

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16 maggio 2024 il Tribunale del riesame di Livorno ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari in data 22 aprile 2004, nei confronti di (*omissis*), relativamente alla somma di Euro 1.278,00.

1.1. I giudici della cautela hanno ritenuto

2. Avverso lâ??ordinanza propone ricorso per cassazione lâ??indagato, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dellâ??art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione della legge processuale penale, lamentando lâ??incompetenza del Tribunale di Livorno, in quanto le condotte poste in essere, riguardanti lâ??assunzione, lâ??utilizzo e lâ??impiego dei laboratori, sono state commesse in provincia di Grosseto.

I contratti, infatti, indicano come sede di assunzione il comune di C (G), cosÃ¬ come i lavoratori furono effettivamente impiegati nella stessa provincia.

Deve invece escludersi che egli, quale datore di lavoro, possa rispondere anche della condotta di reclutamento, che erroneamente i giudici della cautela hanno valorizzato per radicare la competenza.

NÃ© la competenza puÃ² essere determinata in relazione agli addebiti provvisoriamente elevati agli altri indagati, in assenza di qualsivoglia ipotesi di connessione tra le diverse incolpazioni.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione al periculum in mora, il difetto di motivazione, o quantomeno il suo carattere apparente, risolvendosi il percorso giustificativo in una mera clausola di stile, comune a tutti gli indagati, che ignora la (dimostrata) solvibilitÃ del ricorrente.

3. Il giudizio di cassazione si Ã¨ svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.

PiÃ¹ in particolare, il Sostituto Procuratore generale in sede ha chiesto dichiararsi la inammissibilitÃ del ricorso.

Il ricorrente ne ha chiesto, invece, lâ??accoglimento.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso Ã inammissibile.

Va subito osservato che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio Ã ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errori in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione cosÃ radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice (ex plurimis: Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 â 01; conf., Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 -01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 â 01).

Non vi rientra invece l'illogicitÃ manifesta, la quale puÃ essere denunciata nel giudizio di legittimitÃ soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi).

Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilitÃ del vizio di manifesta illogicitÃ mentre Ã possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, ovvero la violazione dell'art. 125, comma, 3 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).

Quest'ultimo vizio Ã ravvisabile allorchÃ la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente sordinate e privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 Ivanov, Rv. 239692).

1.1. CiÃ posto, il primo motivo Ã inammissibile poichÃ aspecifico.

Il ricorrente sostiene che il datore di lavoro non possa rispondere della condotta di reclutamento, l'unica in grado di radicare la competenze.

Nel sostenere ciÃ, il ricorso non si confronta con le motivazioni dei due provvedimenti, che tra di loro si integrano, dalle quali si evince che anche la fase del reclutamento era a lui riferibile oggettivamente e soggettivamente (p. 53 ordinanza del 22 aprile 2024; p. 2 provvedimento impugnato); sicchÃ la condotta rilevante ha avuto inizio presso il centro di accoglienza di P, cosÃ radicando la competenza del Tribunale di Livorno.

D'altra parte, già prima della entrata in vigore delle modifiche di cui alla legge 29 ottobre 2016, n. 199, si era ritenuto possibile configurare il concorso di persone nel reato commesso dal c.d. caporale.

1.2. Anche il secondo motivo è inammissibile poiché specifico e comunque non consentito, non confrontandosi con le argomentazioni spese dai giudici della cautela in punto di periculum in mora, limitandosi a reiterare in sede di legittimità le doglianze già compiutamente esaminate dal giudice del riesame.

Non si è in presenza di una motivazione mancante o apparente ovvero gli unici vizi rilevabili ex art. 325 cod. proc. pen. sposto che il Tribunale ha esplicitato le ragioni della propria decisione (pp. 2 e 3), confrontandosi con le argomentazioni difensive ed indicando gli elementi da cui ha desunto il pericolo di dispersione dei beni e, quindi, la necessità di procedere all'anticipazione degli effetti della confisca.

Il Tribunale ha inoltre sottolineato come la libera disponibilità del denaro possa aggravare le conseguenze del reato, in relazione al mancato versamento dei contributi previdenziali.

Così facendo, e a dispetto di quanto immotivatamente sostenuto dal ricorrente, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Sez. U, n. n. 36959 del 24/6/2021, Eliade, Rv. 281848).

Inoltre, osserva il collegio che le censure relative alla solvibilità del ricorrente si traducono nella (non consentita) prospettazione di vizi riguardanti la tenuta logica della motivazione, a fronte di un percorso argomentativo in cui si è dato conto, pur sinteticamente, degli indicatori fattuali da cui inferire il rischio di dispersione del patrimonio.

2. Stante l'inammissibilità del ricorso non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in Euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17

settembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2024.

Campi meta

Massima :

La condotta di reclutamento di manodopera, tipica del "caporale", può essere compiuta anche dal datore di lavoro che effettua l'assunzione e l'impiego dei lavoratori, se la condotta è a lui oggettivamente e soggettivamente riferibile. La competenza territoriale si stabilisce correttamente nel luogo dove la condotta di reclutamento ha avuto inizio, anche se i lavoratori sono poi impiegati altrove in condizioni di sfruttamento.

Supporto Alla Lettura :

LA COMPETENZA NEL PROCEDIMENTO PENALE

La competenza nel procedimento penale è disciplinata dagli **artt.4 ss. [Libro I, Titolo I, Capo II c.p.p.]**. In linea generale, per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale **[art.4 c.p.p.]**. Si distingue, rispettivamente, tra **competenza per materia** (o *ratione materiae*); **competenza per territorio** (o *ratione loci*) e **competenza per connessione**. Ad essi va aggiunta, altresì, la **competenza per funzione**, che, correlata ai tre predetti criteri di cui occorre il previo accertamento, individua il giudice competente in base alla funzione da questi svolta nell'ambito di un medesimo procedimento.

- **Competenza per materia:** si applica il **criterio qualitativo** (che tiene conto del tipo di reato), oltre al **criterio quantitativo** (che ha invece riguardo al livello della pena edittale) **[artt.5-6 c.p.p.]**
- **Competenza per territorio:** si applica il criterio del **luogo in cui il reato è stato consumato [art. 8 comma 1 c.p.p.]**. Ad essa seguono altre regole di carattere generale che derogano al criterio del *locus commissi delicti* in ragione della particolare configurazione della fattispecie criminosa **[art.8 commi 2,3,4 c.p.p.]**, nonché talune regole suppletive che consentono l'individuazione del giudice territorialmente competente quando non è possibile applicare le regole generali **[artt.9-11 bis c.p.p.]**
- **Competenza per connessione: criterio autonomo** di attribuzione della competenza, comportando il confluire davanti ad unico giudice di procedimenti che, in base ai criteri di competenza per materia o per territorio, sarebbero attribuiti a giudici diversi. **[artt. 12-16 c.p.p.]**